

CITTA' DI AVIGLIANO  
Provincia di POTENZA

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED EQUIPARATI

CAPO I

ISTITUZIONE DELLA TASSA

ARTICOLO I

1. 1 E' istituita in questo comune la tassa per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui all'art. 2 terzo comma, n.1 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, ed equiparati, ai sensi dell'art. 60 del D. L.vo 15 novembre 1993, n. 507 ed in genere degli ordinari rifiuti provenienti dai fabbricati, qualunque sia l'uso cui gli stessi vengano adibiti, nonché dalle aree scoperte, indicate al comma 3 del presente articolo, esistente nel territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi di legge. Sono fatte salve le esclusioni previste dall'art. 62 del menzionato D. L.vo n. 507 del 1993.
1. 2 La tassa è annuale e viene riscossa in base ad apposita tariffa da commisurare alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso cui i medesimi sono destinati, con riferimento alla potenzialità di produzione dei rifiuti, desunta da obiettivi o motivati elementi di giudizio.
1. 3 Per le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite (campeggi, spazi per distributori di carburante, sale da ballo), così come per qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, dove possono prodursi rifiuti, si applicano le riduzioni di superficie previste dalla legge.
1. 4 La tassa è, altresì, dovuta per le abitazione coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, sempre che siano situati nella zona servita o almeno vi si trovi la strada di accesso.

ARTICOLO 2

2. 1 Ai fini dell'applicazione della tassa, tenuto conto, in via principale, della zone del territorio comunale in cui è attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, vanno comunque considerati i limiti della zona di raccolta obbligatoria (centro abitato, frazioni ed altri nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati, rientranti nel perimetro determinato ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n° 915 del 1982, ed indicati nel regolamento del servizio di nettezza urbana.
2. 2 Analogamente sono assoggettate al tributo le zone con insediamenti sparsi, cui, per espressa disposizione regolamentare, o comunque, in via di fatto viene esteso il servizio medesimo.

ARTICOLO 3

3. 1 In particolare, sono soggetti alla tassa:

- 1) Tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc...) quanto se accessori (anticamere, ripostigli, ecc...), nonché le dipendenze anche se separate dal corpo

- principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc...) e le pertinenze che servono al suo migliore uso (atri, cortili, scale, ecc...), con esclusione delle soffitte, che non producano rifiuti;
- 2) Tutti i vani principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e assicurazione, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie di affari;
  - 3) Tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, nonché quelli destinati a servizi di igiene della persona e domestici (alberghi diurni, istituti di igiene e di bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi similari), i posteggi di biciclette, di autovetture, ubicati in locali coperti;
  - 4) Tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione e casa di cura;
  - 5) Tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di locande, di bar, di caffè, di pasticceria, di sale tè, di latteria, di gelateria e simili;
  - 6) Tutti i vani principali ed accessori destinati a teatro cinematografici, associazioni di vario tipo, circolo di ritrovo, sale da ballo e a locali di divertimento in genere;
  - 7) Tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di educazione, di istruzione, anche se sportiva, ad attività sindacale e politica;
  - 8) Tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigiani, a magazzini a depositi ad autorimesse ed autostazioni, con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo;
  - 9) Tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, delle stazioni ferroviarie ed autofiloltranviarie nonché i locali degli istituti aventi scopi di assistenza o svolgenti attività umanitarie;
  - 10) Tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzioni stabilmente affissa al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso comprese le aree coperte, i capannoni, le tettoie e simili;
  - 11) Tutte le aree adibite a campeggi, sale da ballo all'aperto, a distributori di carburante, nonché qualsiasi altra area scoperta, salve le riduzioni di superficie previste dalla legge;
  - 12) Altri locali ed aree non specificati e comunque imponibili secondo le disposizioni normative.

#### ARTICOLO - 4

- 4-1 La tassa è dovuta, nelle misure appresso stabilite, da chiunque, persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o straniera, detenga od occupi, oltre alle aree indicate all'art. 1 locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nei limiti della zona di raccolta obbligatoria nonché nelle zone dove la raccolta avviene comunque, pure in assenza di previsioni regolamentari.
- 4-2 Nelle zone non servite la tassa è dovuta con le riduzioni previste all'art. 15 punto E.

#### ARTICOLO - 5

- 5-1 Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del capo famiglia, rimanendo, tuttavia, obbligati solidamente al pagamento tutti i componenti il nucleo familiare.
- 5-2 Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.
- 5-3 Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
- 5-4 Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente l'accertamento della tassa è effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarietà.

- 5-5 Per le parti comuni del condominio, degli edifici in multiproprietà e di centri commerciali integrati, che possono produrre rifiuti, la tassa è accertata, nel primo caso, nei confronti dell'amministratore o degli occupanti, con le modalità previste dalla legge (art. 63, comma2), salvo l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
- 5-6 Nelle altre due ipotesi, la tassa è accertata nei confronti del soggetto che gestisce i servizi comuni, salvi gli obblighi di coloro che occupano o detengono aree e locali in modo esclusivo.

#### ARTICOLO - 7

- 7-1 E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti da coloro che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, per un tempo inferiore a sei mesi e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

#### ARTICOLO - 8

- 8-1 La tassa di cui all'art. 7, determinata ai sensi dell'art. 77, comma 2, del D. L.vo n. 507 del 1993, con la maggiorazione del 50 per cento, è accertata nei confronti dell'occupante, tenuto all'obbligo della denuncia, obbligo assolto con il pagamento della tassa da corrispondere con le modalità prescritte dalla legge.

### CAPO II

#### TARIFFA

#### ARTICOLO - 9

- 9-1 Entro il 31 ottobre il Consiglio comunale delibera le tariffe per l'anno successivo, in modo da tenere al pareggio tra il gettito complessivo della tassa ed il costo di esercizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, determinato in base al disposto dell'art. 61, comma 2, del D. L.vo n.507 del 1993.
- 9-2 In detto costo non sono comprese le spese inerenti al servizio per la pulizia delle strade, piazze, mercati ed altri spazi pubblici in cui si producono rifiuti solidi urbani esterni, spese queste dedotte con le modalità ed i criteri stabiliti dall'indicato art. 61, comma 3.
- 9-3 Gli elementi di costo devono riferirsi all'anno successivo ed essere esposti per via analitica, in mancanza della determinazione consiliare viene a prorogarsi all'anno successivo il sistema tariffario vigente nell'anno in corso.

#### ARTICOLO - 10

- 10-1 La tassa, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, è fissata in relazione al costo dello smaltimento e alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, di rifiuti producibili nei locali, tenuto, altresì, conto della loro destinazione o del tipo di loro utilizzazione.
- 10-2 Ai fini della determinazione delle singole tariffe per ogni categoria di locali, atteso il limite di copertura prescelto a termini di legge, il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata sarà ponderato per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa definiti dal presente regolamento.

## ARTICOLO - 11

- 11-1 Agli effetti alle aliquote di tassazione ed in rapporto all'uso cui sono adibiti, i locali, le costruzioni e le aree sono classificati come segue:
- 1) Musei, archivi, biblioteche ed altri locali destinati allo svolgimento istituzionale di attività culturali, politiche, sindacali, religiose, nonché di attività culturali e sportive che non rientrino nei tipi di cui al successivo punto 4;
  - 2) Locali ad uso abitativo compresi i garages e altri locali accorpati catastalmente all'unità immobiliare abitativa;
  - 3) Edifici scolastici pubblici e privati, locali ed aree adibiti ad attività terziarie e direzionali, uffici pubblici, studi professionali e uffici commerciali;
  - 4) Teatri, cinematografi, palestre, area adibita a sala da ballo nonché locali di associazioni e circoli culturali, sportivi e ricreativi, compresi quelli di circoli, associazioni culturali, sportivi, ricreativi e simili che si procurino entrate anche attraverso la messa a disposizione di giochi elettronici e non, quand'anche a favore dei soli associati;
  - 5) Alberghi, locande, pensioni, collegi, convitti, istituti assistenziali e case di riposo e di cura;
  - 6) Centri commerciali integrati, complessi commerciali all'ingrosso, supermercati, ipermercati;
  - 7) Negozi di generi alimentari, pescherie, negozi di frutta e verdura, pubblici esercizi;
  - 8) Esercizi commerciali, locali di vendita al dettaglio, diversi da quelli di cui al n.7, nonché gli spazi, all'interno dei locali occupati da circoli e associazioni di vario tipo utilizzati per la somministrazione di bevande, alimenti e simili, quand'anche a favore dei soli associati;
  - 9) Stabilimenti industriali, opifici, laboratori e botteghe artigianali, con esclusione delle superfici non tassabili ai sensi di legge con distinzione in due sottocategorie secondo che si tratti di lavorazioni di tipo industriale o artigianale;
  - 10) Sale da ballo all'aperto, campeggi, stabilimenti balneari complessi attrezzati per il divertimento, aree occupate da banchi di vendita all'aperto in modo ricorrente e non temporaneo;
  - 11) Aree e spazi pubblici o gravati da servitù di pubblico passaggio occupati da banchi di vendita all'aperto in modo temporaneo e non ricorrente.
- 11-2 Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, nonché per qualsiasi area scoperta di proprietà privata dove possono prodursi rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la voce più rispondente all'uso effettivo.
- 11-3 Quando uno stesso locale o area è destinato a più usi, si applicano le corrispondenti tariffe in tariffe in rapporto alle superfici adibite ai rispettivi usi.
- 11-4 Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più rispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.

## ARTICOLO 12

- 12-1 L'applicazione della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
- 12-2 La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree assoggettate a tributo dà diritto a seguito di denuncia dell'interessato e di accertamento d'ufficio all'abbuono con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.
- 12-3 Il cambio di alloggio o di locali durante il corso dell'anno dà diritto allo sgravio, a termini di legge, sempre che sia stata presentata la denuncia e fatti salvi gli accertamenti d'ufficio.

### CAPO III

#### ESENZIONE E RIDUZIONI

##### ARTICOLO 14

- 14-1 Sono esenti dal pagamento della tassa coloro che occupano o detengono locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché, infine, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, sempre che ne sia fatta regolare denuncia, in quest'ultimo caso, quando la richiesta di esenzione dal pagamento della tassa venga avanzata in relazione ad immobili potenzialmente idonei all'uso (appartamenti o comunque locali pienamente rifiniti e allacciati alle reti dei pubblici servizi ecc..) l'Ente si riserva di accertare la mancata utilizzazione da obiettivi elementi e, in ogni caso, dai dati desumibili dai contatori, di consumo relativo agli stessi servizi, che siano stati installati ad esclusivo servizio dei locali per i quali l'utente avanza l'istanza di esenzione.
- 14-2 Non potranno quindi essere prese in considerazione istanze di esonero riferite agli immobili anzidetti quando i contatori anzidetti (consumo energia elettrica, acqua, gas, ecc..) siano stati installati a servizio promiscuo di altri immobili contigui ed occupati.
- 14-3 Non sono assoggettabili:
- a) gli edifici ed aree del Comune;
  - b) gli uffici adibiti al culto pubblico;
  - c) i locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazione per motivi di stabilità o per il precario stato di conservazione e sempre che ne sia fatta denuncia.
- Sono esclusi dalla tassazione:
- a) i locali e le aree ove si producono rifiuti speciali e tossici e nocivi, per i quali incombono sul produttore l'obbligo e la spesa di smaltimento, con diritto alla detestazione delle relative superfici ai fini del tributo comunale, semprechè le stesse siano adibite permanentemente ed esclusivamente alle produzioni e attività in argomento

##### ARTICOLO 15.

- 15-1 La tariffa è, a richiesta, ridotta di un terzo nei seguenti casi di cui all'art. 66/3° e 4° comma del decreto legislativo 507/93 con le condizioni previste ai commi 5 e 6 dello stesso articolo;
- a) abitazioni con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
  - c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- La tariffa unitaria è poi ridotta:
- d) di un terzo nei confronti dell'utente che versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
  - e) di un importo del 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
- Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

- Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui alle lettere a b c d e; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76.
- 15-2 Sono altresì disposte, a richiesta dell'utente le seguenti agevolazioni ed esenzioni:
- A Scuole pubbliche: riduzione del 50% della tariffa;
  - B attività produttive, commerciali e di servizi: riduzione del 20% della tariffa, in caso di sostenuti e documentati oneri per adottati interventi tecnico - organizzativi comportanti un'accertata ed evidente minor produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo e qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero;
  - C1 utenze domestiche riduzione, in caso di nuclei familiari di almeno due componenti del 40% della tariffa nel caso il rapporto tra superfici dell'alloggio strettamente adibite alle esigenze abitative, (con esclusione quindi delle pertinenze, quali soffitte, garages e depositi staccati) e numero dei componenti il nucleo familiare effettivamente dimorante sia superiore a 45; la riduzione si applica sulla tariffa, con riguardo alla superficie eccedente quella che si ottiene moltiplicando per 45 il numero dei componenti la famiglia. La consistenza del nucleo familiare deve risultare, in tutti i casi, dai dati "anagrafici" nonché da quelli di fatto;
  - C2 utenze domestiche: riduzione del 90% della tariffa nel caso di assoluto bisogno economico della famiglia, tale che il pagamento dell'intera tassa sia di pregiudizio per la condizione elementare di vita, da accertarsi congruamente a cura del Comune.
- 15-3 L'istanza deve essere presentata su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi, che curerà l'istruttoria della stessa, avvalendosi anche delle risultanze di specifico rapporto informativo del comando della Polizia Municipale, in ordine alla verifica della situazione economica e patrimoniale del richiedente.
- 15-4 Le agevolazioni dovranno essere disposte, di anno in anno, con deliberazione della G. C., ed il loro ammontare è iscritto a bilancio come autorizzazione di spesa, assicurando la copertura relativa con risorse diverse, da specificare all'atto dell'adozione della deliberazione medesima.
- 15-5 RIDUZIONI DELLA TARIFFA PER UTENTI SITI FUORI DALL'AREA DI RACCOLTA
- a)- Per le utenze situate fuori dall'area di raccolta, la tariffa base si riduce al 40 per cento;
  - b)- La stessa tariffa base si riduce al 20 per cento se il punto di conferimento dei rifiuti dista più di 800 metri.

## CAPO IV

### ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

#### ARTICOLO 16

- 16-1 Per le denunce degli utenti si osservano le disposizioni di cui all'art. 70 del D. L.vo n. 507 del 1993.

#### ARTICOLO 17

- 17-1 Tutti coloro che, ai termini del presente regolamento, siano tenuti al pagamento della tassa, devono, entro il 20 gennaio successivo al giorno in cui occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, farne denuncia all'ufficio comunale.
- 17-2 La denuncia può essere spedita anche con raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 17-3 L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione della tassa.
- 17-4 La denuncia debitamente sottoscritta, va stilata sugli appositi moduli forniti gratuitamente dall'Amministrazione e deve contenere, cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita dell'utente e, comunque, gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo

familiare o della convivenza che occupano l'immobile di residenza; il preciso recapito, l'ubicazione dei locali, la loro destinazione, l'esatta superficie la loro ripartizione interna nonché la quota di superficie condominiale che possa aggiungersi all'immobile principale ai fini della produzione di rifiuti.

- 17-5 Il dichiarante dovrà inoltre specificare i seguenti elementi quando esistenti:
- I numeri dei "contatori ENEL" installati nell'immobile denunciato;
  - I numeri dei contatori di consumo del gas;
  - I numeri dei "contatori di consumo dell'acqua" forniti dal Comune installati nell'immobile denunciato;
  - Le attività lavorative svolte da ciascun componente la famiglia;
- 17-6 Per gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione la dichiarazione, contenente analoghi elementi, è sottoscritta dal rappresentante legale o negoziale.

#### ARTICOLO 18

- 18-1 L'amministrazione comunale ha facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dall'obbligo della denuncia, osservando le norme vigenti in materia.
- 18-2 A tale effetto il Comune ha diritto di :
- a) Esigere, dopo motivato invito, dai proprietari degli immobili le indicazioni che ritenga necessarie ai fini impositivi;
  - b) Invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire prove e delucidazione;
  - c) Accedere, in caso di mancato adempimento alle richieste di cui alle lett. a) b), con agenti di polizia urbana, con i dipendenti dell'ufficio comunale competente o con altre persone debitamente autorizzate e munite di autorizzazione del Sindaco e con avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, nei locali, al solo fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della destinazione.

#### ARTICOLO 19

- 19-1 Un impiegato, appartenente ai ruoli organici comunali, di livello non inferiore a quello di "concetto", nominato con provvedimento dell'Organo Comunale competente, responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, intesa all'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati.
- 19-2 Ad esso spettano tutti i relativi poteri previsti dalla legge in materia. I provvedimenti del responsabile assumono la forma della "determinazione". I provvedimenti che abbiano "effetto esterno" devono essere numerati e repertoriati cronologicamente, in apposito "registro delle determinazioni" che sarà vidimato trimestralmente dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria e dal Segretario Generale.

#### ARTICOLO 20

- 20-1 Avverso l'accertamento della tassa l'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio e contro la decisione di questa alla competente Commissione tributaria regionale di cui all'art. 1 del D. L.31.12.1992, n. 546, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, giusta disposizione sul processo tributario contenute nel D.L. 31.12.1992, n.546.
- 20-2 Avverso la sentenza di quest'ultimo organo può essere proposto ricorso per cassazione (art. 62 del predetto ultimo decreto) e per revocazione (art.64 cit. decret.)

## CAPO V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ARTICOLO 21

- 21-1 Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 106 e seguenti del T.U. della legge comunale e Provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, richiamati in vigore dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle autonomie locali e quelle contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 21-2 In caso di omessa o infedele denuncia saranno applicate anche le sanzioni previste dall'art. 76 del D. L.vo n. 507/93.

#### ARTICOLO 22

- 22-1 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e di regolamenti generali in materia.

#### ARTICOLO 23

- 23-1 Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.

#### NORME TRANSITORIE

1. Per la tassa da applicare fino al 31.12.1995 si terrà conto delle categorie di utenza vigenti al 30.6.1994 e delle norme vigenti alla stessa data in materia di determinazione delle tariffe.
2. Entro il 31.10.1995 potranno essere modificate le nuove categorie di utenza previste all'art. 11 del regolamento, in base ai risultati dell'analisi che sarà realizzata in materia.
3. Entro il 31.10.1995 saranno approvati i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti correlati alle categorie di cui all'art. 11 e le correlative tariffe, da applicarsi a far data dall'1.1.1996. Il relativo provvedimento consiliare verrà annesso al presente Regolamento per costituirne parte integrante.
4. Le disposizioni di cui all'art. 15 del Regolamento entreranno in vigore il 1° gennaio 1995.

#### ALLEGATO AL REGOLAMENTO PREVISIONE DELLE PERCENTUALI DI MAGGIORAZIONI DELLE SUPERFICI DI PROPRIETA' CONDOMINIALE

- Per due condomini: maggiorazione de 10 per cento
- Da tre a quattro condomini: maggiorazione del 6 per cento
- Da cinque a sei condomini: maggiorazione del 4 per cento
- Oltre sei condomini: maggiorazione del 2 per cento.